

*Allegato all'atto n. 1043 s.m.  
del 29/07/2024*



## **ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV**

### **STATUTO**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**



##### **Articolo 1 - Denominazione e sede**

E' costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 la organizzazione di volontariato

"Associazione Equosolidale Lecco ODV"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – acronimo RUNTS - e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di Organizzazione di Volontariato con l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. La sua denominazione diverrà pertanto "Associazione Equosolidale Lecco– Organizzazione di Volontariato - in breve denominabile anche "Associazione Equosolidale Lecco ODV".

L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Lecco non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera in Italia e all'estero e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

##### **Articolo 2 - Natura**

L'Associazione è non-partitica, opera senza discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e si vale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

#### **TITOLO II FINALITA' E OGGETTO**

##### **Articolo 3 - Scopo**

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e allo stesso tempo intende promuovere il volontariato inteso come partecipazione personale, spontanea e gratuita alle azioni di solidarietà intraprese dall'Associazione per perseguire le sue finalità.

L'Associazione si propone di realizzare -direttamente o collaborando con soggetti terzi- progetti al servizio delle filiere del Commercio Equo e Solidale e delle relative Organizzazioni e di:

- a)\* Contribuire, con aiuti umanitari sotto qualsiasi forma, allo sviluppo umano, sociale, culturale ed economico delle persone e più in generale dei poveri del sud del mondo e delle aree economicamente o socialmente marginali;
- b) Contribuire alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, politico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del Sud e del Nord del mondo;
- c) Promuovere, sia a livello locale che internazionale, un tipo di sviluppo compatibile con le risorse ed i limiti ambientali del pianeta con particolare attenzione agli stili di vita e consumo;
- d) Costruire legami internazionali tra persone e culture diverse, attraverso i principi della cooperazione



## ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV

e della solidarietà.

Inoltre, l'Associazione si propone di promuovere, sostenere anche economicamente e coadiuvare l'attività e le finalità della Cooperativa Mondo Equo di Lecco, di cui condivide le finalità e la progettualità.

L'Associazione opera nel rispetto della Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale, delle discipline stabilite da Equo Garantito (Assemblea Generale Italia del Commercio Equo e Solidale) e dei principi stabiliti in materia dal WFTO (World Fair Trade Organization).

L'Associazione si propone infine di sostenere, promuovere e finanziare progetti e iniziative volti a favorire l'emancipazione, l'inclusione e lo sviluppo di persone, gruppi, comunità ed enti che si trovano in condizione di svantaggio.

### Articolo 4 - Attività

Per perseguire tali suoi scopi, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Concretamente lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al paragrafo precedente

**ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV**

comporterà tra le altre cose:

- accompagnare l'attività della Cooperativa Mondo Equo, collaborando in maniera proattiva al suo scopo sociale e alle sue attività quotidiane, erogando, se necessario o anche solo opportuno, donazioni, *grants* e contributi per la sua attività e collaborando, laddove richiesto, nella gestione delle sue botteghe;
- raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;
- ideare, realizzare, gestire, sostenere e finanziare progetti di cooperazione internazionale a favore di produttori, comunità o organizzazioni nei paesi in via di sviluppo;
- ideare, realizzare, gestire, sostenere e finanziare progetti di cooperazione a favore di imprese e produttori in condizione di svantaggio in Italia e all'estero;
- ideare, realizzare, gestire, sostenere e finanziare progetti per l'accoglienza e l'integrazione dei migranti in Italia e all'estero;
- ideare, realizzare, gestire, sostenere e finanziare progetti per il rientro dei migranti nei propri paesi di provenienza;
- ideare, realizzare, gestire, sostenere e finanziare progetti per favorire la pace tra popoli in conflitto;
- ideare e realizzare programmi di educazione, corsi di formazione e campagne di sensibilizzazione, promozione di filiere e di iniziative economiche innovative dal punto di vista sociale o ambientale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati sui temi propri delle attività di interesse generale sopra descritte;
- pubblicare riviste periodiche e libri allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche di cui al presente articolo e all'articolo precedente;
- raccogliere fondi, donazioni, contributi sia da soci che da terzi, da enti pubblici e/o privati, anche organizzando lotterie e sottoscrizioni pubbliche, vendite occasionali presso fiere e banchetti;
- promuovere il turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi oggetto dell'attività dell'associazione e per l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale e/o la vendita di prodotti del commercio equo e solidale e dell'economia sociale, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e sviluppo;
- organizzare manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi a luoghi di interesse storico, politico, sociale o economico e altri momenti di aggregazione.

L'Associazione potrà concorrere a costituire, aderire e partecipare a enti, fondazioni, associazioni, società di capitali, cooperative e consorzi, volti al perseguimento di scopi analoghi o complementari ovvero sulla base di progetti utili al perseguimento degli scopi statuari.

L'Associazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività strumentale a quelle di interesse generale che si rendesse necessaria o anche solo opportuna per lo svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento dei fini sociali.

L'Associazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a



condizione che siano secondarie e strumentali e contenute nei limiti stabiliti dalla legge.

### **TITOLO III I SOCI**

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri**

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche e gli altri enti che si impegnano a realizzare gli scopi statuari e che ne condividono i fini.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il diritto di esaminare libri sociali con modalità che possono essere stabilite tramite delibera del Consiglio direttivo.

I Soci partecipano alla vita dell'Associazione nei modi previsti dallo statuto, godendo di pari diritti e soggiacendo a pari obblighi. I soci sono tenuti a contribuire versando i contributi annui richiesti dal Direttivo.

L'apporto dei soci è volontario e prevalentemente gratuito. Anche l'assunzione di cariche sociali è gratuita.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 6 - L'ammissione e l'esclusione**

Ai sensi dell'art. 32 D.Lgs 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Possono essere ammessi le organizzazioni di volontariato, nonché gli enti, purché siano iscritti al RUNTS ovvero altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'adesione è a tempo indeterminato.

I soci si dividono in soci sostenitori e soci ordinari.

Il Consiglio direttivo stabilisce la quota associativa annuale per i soci sostenitori e per i soci ordinari. Le quote associative non sono trasmissibili, né rimborsabili, né rivalutabili. Indipendentemente dalla quota versata, ogni associato ha diritto a un voto.

L'ammissione dei Soci avviene dietro domanda degli interessati e versamento della relativa quota d'associazione. Il Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda decide sull'ammissione secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento interno.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



## **ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV**

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

- per recesso volontario;
- per decesso;
- per esclusione

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo qualora il socio abbia tenuto una condotta contrastante con gli obblighi statutari o abbia violato una o più delibere assunte dagli organi preposti.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

L'esclusione non dà diritto alla restituzione della quota.

E' garantito il diritto di recesso, senza oneri, per tutti i soci, senza restituzione della quota.

### **Articolo 7 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

## **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 8 - Gli organi sociali**

Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l'Organo di controllo (se obbligatorio); d) il Presidente.

## **CAPO I L'ASSEMBLEA**

## ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV

### Articolo 9 - L'assemblea

L'Assemblea degli Associati esprime gli indirizzi fondamentali dell'Associazione e le indicazioni concrete per la sua gestione. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del rendiconto economico e patrimoniale (bilancio annuale) e per l'eventuale elezione delle cariche sociali. Deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In sede straordinaria, delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione si dovesse sospendere il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### Articolo 10 - Costituzione e maggioranze

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Per l'approvazione delle relative deliberazioni in seconda convocazione occorre la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento e la liquidazione della Associazione vale la disciplina del successivo art. 20.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede o sul sito web almeno otto (otto) giorni prima della data dell'assemblea. La convocazione della assemblea straordinaria deve essere integrata anche da comunicazione scritta o telematica inviata ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data della prima assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle delibere dell'assemblea tutti i soci che si trovano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Ciascun socio, anche se consigliere, può rappresentare al massimo tre soci purché munito di regolare delega scritta.

### Articolo 11 - Competenze

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;



- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, laddove obbligatorio o ritenuto opportuno;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, laddove obbligatorio o ritenuto opportuno;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

## **CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 12 - Il Consiglio Direttivo**

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni sono valide a maggioranza dei presenti.

E' composto da tre a nove membri e dura in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca. Elegge al proprio interno, per uguale durata, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche sono rinnovabili e gratuite. In caso di sostituzione di eventuali consiglieri dimissionari o che venissero meno nel corso del loro mandato, si procederà al conferimento della carica al primo candidato dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo (nota ministeriale n.18244 del 30/11/2021). Qualora non sia possibile applicare tale opzione, i componenti superstiti del Consiglio Direttivo convocheranno senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione definitiva, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Può delegare i suoi poteri ad altri membri del Consiglio. Insieme al Segretario e al Tesoriere prepara il rendiconto economico e finanziario (bilancio annuale) da presentare all'Assemblea generale ordinaria annuale, per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo può conferire procura generale o per singoli affari anche a soggetti non soci.

### **Articolo 13 - Le riunioni**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, mediante comunicazione scritta, anche via



posta elettronica, con un preavviso minimo di 3 giorni.

In difetto di convocazione formale saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

### **CAPO III L'ORGANO DI CONTROLLO**

#### **Articolo 14 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

Ricorrendone i presupposti di legge, o in presenza di apposita delibera assembleare, è nominato un organo di controllo, monocratico o composto da tre membri, avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Per tutta la durata del loro incarico, i membri dell'Organo di Controllo devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La perdita dei requisiti di cui sopra comporta l'immediata decadenza dell'interessato ovvero, in caso di organo di controllo collegiale, la sua sostituzione con il membro supplente più anziano.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea, che ne determina il compenso. Esso dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta, laddove redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida stabilite dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Articolo 15 - La revisione legale dei conti**

Nei casi in cui la legge ne stabilisca l'obbligo, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge e può essere affidato anche

**ASSOCIAZIONE EQUOSOLIDALE LECCO ODV**

all'Organo di controllo.

Anche indipendentemente dal superamento dei limiti di cui al comma che precede, l'assemblea può nominare un revisore legale o una società di revisione legale.

## **TITOLO V I LIBRI SOCIALI**

### **Articolo 16 - Libri sociali e registri**

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

## **TITOLO VI IL PATRIMONIO**

### **Articolo 17 - Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### **Articolo 18 - Le entrate**

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali di associazione;
- b) contributi volontari, lasciti, donazioni, raccolta fondi, contributi e finanziamenti pubblici e privati;
- c) proventi che derivano dalla organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione a eventi, banchetti, fiere, dai proventi di lotterie e vendite occasionali di prodotti;
- d) rendite, entrate e proventi derivanti dalle attività strumentali e diverse.

### **Articolo 19 - Il bilancio annuale**

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.



Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

## TITOLO VII DURATA SCIoglimento E RINVII

### Articolo 20 - Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione si scioglie per decisione presa dall'Assemblea in sede straordinaria o per impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'organizzazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Lecco, 24/07/2024

*chi* Barbara Velli

hve Brianti

Luca Basso

Emilia Jovv

Enobaudine

Gianni Velli

Luca Danilo Botte

Giuseppe Della Meana

Giulia Fautoni

Renata Santoro

Cristina Fede

Gianni Basso

Roberto Basso

Roberto Manno Ane

Giuseppe Telli

pepe Adami

Angela Lucchi

Cristina Mancini

Federico Geronzi

Gabriella Riva

Luca Basso

M. Rosa Mazzoni

D. Maria Citenti

Carzaniga Maurizio

Giulio C. M. O. Z.

Sandro Bottoni